



**COMUNE DI OLLASTRA**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DEL**  
**CANONE PER L'OCCUPAZIONE**  
**DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 47 del 21.11.2007**

## INDICE

Art.1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Tipologia delle occupazioni e durata
Art. 3	Oggetto del canone ed esclusioni
Art. 4	Soggetti obbligati al pagamento del canone
Art. 5	Responsabile gestionale del canone
Art. 6	Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 7	Domanda di concessione o autorizzazione
Art. 8	Rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 9	Contenuto della concessione o autorizzazione
Art. 10	Obblighi del titolare del provvedimento
Art. 11	Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
Art. 12	Rinuncia all'occupazione
Art. 13	Decadenza della concessione o autorizzazione
Art. 14	Nuova concessione o autorizzazione per subentro
Art. 15	Rinnovo della concessione o autorizzazione
Art. 16	Occupazioni d'urgenza
Art. 17	Occupazioni abusive
Art. 18	Misura delle occupazioni
Art. 19	Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
Art. 20	Determinazione della tariffa di base
Art. 21	Determinazione del canone
Art. 22	Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 23	Agevolazioni
Art. 24	Modalità e termini di pagamento
Art. 25	Penalità, indennità, sanzioni
Art. 26	Definizione agevolata della penale
Art. 27	Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento
Art. 28	Riscossione coattiva
Art. 29	Rimborsi
Art. 30	Norme finali
Art. 31	Pubblicità
Art. 32	Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio (d'ora in avanti "canone").
2. Il regolamento disciplina:
  - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
  - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
  - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone;
  - le modalità ed i termini di pagamento del canone;
  - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
  - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
  - i rimborsi e le relative procedure.

## **Art. 2 - Tipologia delle occupazioni e durata**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportano o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate in base ad un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad 1 anno e non superiore a 29, come disposto dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992; ai fini della determinazione del canone le frazioni di anno sono calcolate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni che comportano o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate in base ad un atto di autorizzazione/concessione ed aventi durata inferiore ad 1 anno.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno precedente la data del verbale di accertamento.

## **Art. 3 – Fattispecie imponibili. Esclusioni**

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:

1. innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
2. segnaletica relativa alla circolazione stradale
3. orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata e le aste delle bandiere
4. tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto
5. occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari

6. occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici
7. occupazioni effettuate con tende solari purché a carattere temporaneo
8. occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone
9. occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali
10. occupazioni di aree cimiteriali
11. occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali
12. occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio
13. occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce
14. occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore
15. occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie
16. occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune, escluse quelle dei taxi
17. accessi e passi carrabili autorizzati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap
18. accessi e passi carrabili autorizzati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, ASL e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del DPR n. 917 del 22.12.1986
19. passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993
20. occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile
21. occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia il Comune
22. manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
23. occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato
24. occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum; tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali fino alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni
25. le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap

#### **Art. 4 - Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parti uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), se i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

## **Art. 5 - Responsabile gestionale del canone**

1. Il responsabile dell'attività di gestione del canone è il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile.

## **Art. 6 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applica l'art. 16 del presente regolamento.
2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

## **Art. 7 - Domanda di concessione o autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare domanda all'ufficio tributi del Comune.
2. E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, o spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza autorizzazione/concessione.
3. La domanda, redatta in base al modulo fornito dall'ufficio, deve contenere i seguenti elementi:
  - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
  - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del codice civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
  - indirizzo del recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
  - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
  - misura dell'occupazione;
  - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
  - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio per ogni tipologia di occupazione.

## **Art. 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'atto di concessione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, previo versamento del deposito cauzionale, la cui misura deve essere determinata con deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto della natura dell'occupazione e di eventuali altri oneri previsti per legge.
2. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione ed è restituita entro il 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
3. Il provvedimento di autorizzazione/concessione dovrà essere presentato dal titolare a richiesta della pubblica autorità.

## **Art. 9 - Contenuto della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
  - a. generalità del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale, specificando se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto e la denominazione della società o dell'associazione;
  - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
  - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - f. prescrizioni particolari per l'occupazione;
  - g. dichiarazione che il Comune non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - h. dichiarazione che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. L'atto di concessione riporta il calcolo del canone.

## **Art. 10 - Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di:
  - a. limitare l'occupazione allo spazio o area autorizzata;
  - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento;
  - c. utilizzare lo spazio o area concessa solo per l'uso previsto nell'atto di concessione, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
  - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od area occupata;
  - e. risarcire il Comune di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
  - f. provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
  - g. provvedere al versamento del canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata, entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
  - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
  - i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
  - j. conservare le ricevute di pagamento del canone per 5 anni, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

## **Art. 11 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione è sempre revocabile, da parte dell'ufficio tributi, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
2. La revoca è efficace dalla data di notifica del provvedimento al concessionario.
3. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato, al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o spazio occupati; decorso inutilmente tale termine, l'ufficio tributi si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

4. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento.

5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'ufficio tributi può sospendere la concessione; al titolare sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione.

6. Il provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato, che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione, nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

### **Art. 12 - Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'ufficio tributi; nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati; tale termine non dovrà superare quello di scadenza dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà diritto a rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia effettuato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso senza interessi.

4. La concessione non ritirata obbliga il titolare al versamento del canone, delle penalità e interessi di cui all'art. 25, avendo l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

### **Art. 13 - Decadenza della concessione**

1. Producono la decadenza dalla concessione, che deve essere dichiarata dall'ufficio tributi, i seguenti casi:

a. reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;

b. mancato pagamento del canone;

c. uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti.

2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo autorizzato, né a qualsiasi altra forma di indennizzo; il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione; in caso non ottemperi, l'ufficio tributi provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

### **Art. 14 - Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà presentare domanda di nuova concessione all'ufficio tributi con le modalità di cui all'art. 8; la domanda dovrà contenere gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato al soggetto cedente.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente, quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del canone già pagato per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il subentrante, per le occupazioni permanenti, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta di subingresso, nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

#### **Art. 15 - Rinnovo della concessione**

1. Il titolare della concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento mediante domanda all'ufficio tributi con le modalità di cui all'art. 7, evidenziando le motivazioni della richiesta e gli estremi del provvedimento da rinnovare.
2. La domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento.

#### **Art. 16 - Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o per lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento dell'atto di concessione, che verrà rilasciato successivamente con indicazione che trattasi di atto in sanatoria.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
  - b. dare immediata comunicazione dell'occupazione effettuata, non oltre 2 ore dall'inizio dell'occupazione, all'ufficio di polizia municipale, via fax o telegramma; l'ufficio di polizia municipale dovrà trasmettere la comunicazione all'ufficio tributi per il rilascio della concessione;
  - c. presentare la domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione entro il 2° giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'ufficio tributi provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti predetti.

#### **Art. 17 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione/concessione sono abusive; sono abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi; sono considerate abusive le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'ufficio tributi un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito al responsabile delle relative spese, nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.



3. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'ufficio tributi può procedere ai sensi dell'art. 823 del codice civile.

### **Art. 18 - Misura delle occupazioni**

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro; per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento all'atto di concessione o autorizzazione; il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Per le seguenti tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

passo carrabile
si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile, quale un listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede; ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica; il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992
accesso a raso
si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante; l'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita; l'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, deve fare richiesta; ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera
occupazione di soprassuolo o di sottosuolo
per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene
aree attrezzate con tavoli, sedie o simili
per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili
autovetture per trasporto pubblico
per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
distributori di carburanti
per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del

canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne; qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa
aree mercatali e posteggi
per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dal Comune con atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato
occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

### **Art. 19 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali**

1. Le tariffe del canone di concessione sono uniche per tutto il territorio comunale.

### **Art. 20 - Determinazione del canone**

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 22 in materia di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione; in caso di proroga non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto per l'intero anno solare in base alla precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni di occupazione; le frazioni di giorno sono calcolate per intero.
4. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base per la misura di ciascuna piazzola; il canone ottenuto viene ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. Il canone come può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; l'eventuale maggiorazione è determinata con delibera della Giunta Comunale su proposta del responsabile del tributo.
7. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

8. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura pari al 50 %.

9. Per ragioni di economicità l'ufficio tributi non riscuoterà il canone di importo pari o inferiore ad € 2,00.

### **Art. 21 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, salvo l'importo minimo previsto per legge; la tariffa è rivalutata annualmente dall'ufficio tributi sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

### **Art. 22 - Agevolazioni**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive si applica una riduzione dell'80% del canone dovuto. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito; tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.

2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 %.

3. La tariffa è ridotta al 50 % per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

4. La tariffa è ridotta dell'80 % per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5. La tariffa è ridotta del 50 % per le occupazioni temporanee realizzate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93.

6. La tariffa è ridotta del 40 % per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (installazione di ponteggi metallici, depositi temporanei di materiali da costruzione, ecc.).

7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

### **Art. 23 - Modalità e termini di pagamento**

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante modulo di conto corrente postale disponibile presso l'ufficio tributi, intestato al Comune di Ollastra, servizio Tesoreria, sul conto corrente postale n. 16534091.

2. Il modulo di versamento deve contenere: cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce; non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche per lo stesso titolare.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31

dicembre dell'anno di rilascio; per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento; per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.

5. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza interessi, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

6. Per le occupazioni permanenti autorizzate nel corso dell'anno, il cui canone superi € 250,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

7. Il canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza interessi, con le seguenti modalità: la prima rata al rilascio dell'atto e non oltre la data di inizio dell'occupazione, le successive alle scadenze ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

#### **Art. 24 - Penalità, indennità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità del 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto; per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

3. Per le occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200 % dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.

4. Sull'ammontare del canone o indennità dovuto e non pagato alle scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi:

- per gli omessi versamenti, dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.

5. La sanzione è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

7. Per ragioni di economicità l'ufficio tributi non attiverà procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 5,00.

## **Art. 25 - Definizione agevolata della penale**

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dell'ufficio tributi e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

- a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b. all' 8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza;
- c. la definizione agevolata della penale può essere eseguita anche successivamente al versamento del canone; se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penale ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del precedente comma, la percentuale da applicare sarà pari all' 8%.

## **Art. 26 - Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**

1. L'ufficio tributi effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, trasmette a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento una diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi, identica procedura viene seguita per comminare, a mezzo di diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento, le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita per le occupazioni abusive.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo articolo.

## **Art. 27 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata con una delle due seguenti modalità:

- secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 46 del 26.2.1999, se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- mediante ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta dal Comune o affidata agli altri soggetti menzionati all'art. 52, lettera b) del comma 5) del D.Lgs. 15.10.1997 n. 446.

2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi l'ufficio tributi può concedere, previa motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la dilazione in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:

- fino a € 500,00 nessuna rateizzazione;
- da € 501,00 fino a € 2.500,00 n. 9 rate mensili;
- oltre € 2.500,00 n. 18 rate mensili.

3. Se l'importo dovuto è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso; la garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o

assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza; il debitore garantito, entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione, dovrà far pervenire la polizza fideiussoria in originale pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta; esauriti gli effetti della polizza, l'ufficio tributi la restituirà all'istituto emittente.

Con atto motivato dell'ufficio tributi può essere esclusa la prestazione della garanzia; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'ufficio tributi verificare presso l'Agente della Riscossione il mancato inizio della procedura esecutiva stessa; in caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione; nel caso sia stata presentata la garanzia, questa deve essere quanto prima incassata; il contribuente non potrà usufruire di altre rateizzazioni; l'ufficio tributi, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione o dalla ricezione dei documenti integrativi, comunicherà all'interessato l'esito della richiesta.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura dell'Agente della Riscossione degli interessi di mora.

#### **Art. 28 - Rimborsi**

1. Il titolare della concessione può chiedere all'ufficio tributi il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni dalla data dell'indebito pagamento.
2. La domanda dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare e agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata di copia delle ricevute di pagamento relative a quanto richiesto.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile; non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca, sospensione o rinuncia della concessione.
4. L'ufficio tributi non procederà al rimborso di somme pari o inferiori a € 5,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del D.Lgs. n. 114 del 31.3.1998.

#### **Art. 29 - Norme finali**

1. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del canone.

#### **Art. 30 - Pubblicità**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'ufficio tributi.

2. Con l'adozione del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

### **Art. 31 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituirà quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.03.1999, modificato con deliberazione n. 4 del 21.03.2002.